



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Il giorno 23 gennaio 2023, alle ore 19,00, in *conference call* sulla piattaforma Microsoft Teams, si sono riunite la delegazione di parte datoriale del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi regionali e le organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione collettiva integrativa Area comparto Funzioni centrali;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta il 10 novembre 2022;

VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0003045-P in data 17 gennaio 2023 e del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP n. 008493 in data 16 gennaio 2023, con le quali è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo, alle condizioni indicate;

SOTTOSCRIVONO

in via definitiva il contratto integrativo per la modifica dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2021-2023 e per il riparto del Fondo dell'anno 2022 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Per l'Amministrazione:

Per le organizzazioni sindacali:

CISL FP _____

CIDA FUNZIONI CENTRALI _____

UIL/PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

FP CGIL

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL CCNI 2021/2023 - RIPARTO DEL FONDO DELL'ANNO 2022 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione pubblica sull'ipotesi di contratto integrativo per il riparto del Fondo dell'anno 2021 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, con la quale, in merito alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista secondo le modalità di cui all'art. 3 del CCNI sottoscritto il 21 maggio 2021 per il triennio 2021-2023, è stato osservato che il quadro normativo vigente (art. 14, comma 6, d.lgs. 150/2009) non consente che, in attesa dell'avvio e della conclusione del procedimento di valutazione, siano liquidati acconti delle premialità in questione, essendo la validazione della Relazione della performance condizione indispensabile per accedere agli strumenti premiali;

CONSIDERATO che è di conseguenza necessario regolamentare diversamente la modalità di liquidazione della retribuzione di risultato, come attualmente prevista dall'art. 3, comma 4, del CCNI 2021-2023, sottoscritto il 12 maggio 2021;

CONSIDERATO, infatti, che la liquidazione della retribuzione di risultato, in conformità alla normativa vigente sulla remunerazione della performance, dovrà essere effettuata nell'anno successivo a quello di riferimento, a conclusione del ciclo di valutazione e misurazione della performance;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

l'art. 3, comma 4, del CCNI triennale 2021-2023, è così modificato:

“La retribuzione di risultato è corrisposta all'esito della verifica annuale prevista dal sistema di valutazione vigente, in unica soluzione, entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento”.

RIPARTO DEL FONDO DELL'ANNO 2022 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Premesso e considerato

1) *Quanto alla consistenza del Fondo dell'anno 2022 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali:*

- che l'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022, come da decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 174 in data 29 agosto 2022, è pari a € 2.235.026,12

- che, le voci analitiche di costituzione del Fondo e le relative poste finanziarie sono indicate nella allegata Tabella A – *Risorse*;

2) *Quanto alla retribuzione di risultato*

- che va applicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 72 in data 5 giugno 2017;

- che per quanto concerne i criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato e per la differenziazione del premio individuale, prevista dall'art. 28 del CCNL Area Funzioni centrali, si applicano gli artt. 3 e 4 del CCNI integrativo triennale sottoscritto il 12 maggio 2021;

Art. 1

(Durata e decorrenza)

1. Il presente accordo concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Art. 2

(Destinazione del fondo)

1. In base a quanto già indicato in premessa, il Fondo dell'anno 2022 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ammonta a € **2.235.026,12**.

2. La ripartizione delle risorse avviene in base ai criteri stabiliti nel Contratto collettivo integrativo triennale del personale dirigente di seconda fascia della Giustizia amministrativa, attuativo del CCNL 2016-2018, sottoscritto il 12 maggio 2021, come di seguito indicato e riportato nella allegata tabella B - *Destinazione*:

a) Retribuzione di posizione di parte fissa e variabile.

La somma destinata alla retribuzione di posizione, stabilita, come previsto dall'art. 2 del CCNI triennale, sottoscritto il 12 maggio 2021, in misura fino all'85% delle risorse complessive, è pari a **€ 1.480.554,80**, corrispondente al 66,2% della quota complessiva del Fondo.

b) Retribuzione di risultato

La quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato, stabilita, come previsto dall'art. 2 del CCNI triennale, sottoscritto il 12 maggio 2021, in misura non inferiore al 15% delle risorse complessive, è pari a **€ 754.471,32**, corrispondente al 33,8% della quota complessiva del Fondo, dalla quale vanno detratte le somme di cui alle lettere c), d) e) e f), come di seguito indicato.

c) Sostituzione del dirigente

La somma di **€ 83.366,67** è destinata alla maggiorazione di risultato aggiuntiva in favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Uffici sprovvisti di titolare o in favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Ufficio momentaneamente vacante per indisponibilità del titolare, di cui all'art. 5 del citato CCNI sottoscritto il 12 maggio 2021.

d) Differenziazione della posizione di risultato.

La somma destinata alla differenziazione della posizione di risultato è pari a **€ 11.504,65** ed è riconosciuta, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del CCNI triennale sottoscritto il 12 maggio 2021, con provvedimento motivato del Segretario generale della Giustizia amministrativa e nel limite del 6% dei dirigenti in servizio, a coloro che, nell'anno di riferimento, abbiano raggiunto il punteggio massimo di 100/100 e che abbiano realizzato progetti maggiormente innovativi e/o strategici, nell'ambito delle procedure di competenza, che siano esportabili in altri Uffici della Giustizia amministrativa, ove abbiano analoghi settori di competenza. Ove non sia possibile attribuire il premio in base a tale criterio per mancanza di progetti, si applica quanto previsto dal comma citato.

e) Incentivo alla mobilità territoriale.

Agli incentivi economici alla mobilità territoriale previsti dall'art. 30 del CCNL Area Funzioni centrali è destinato un importo non eccedente il 3,5% delle risorse complessivamente destinate a finanziare la retribuzione di risultato, pari a **€ 23.488,66**. L'incentivo è erogato in base ai criteri stabiliti dall'art. 8 del CCNI triennale sottoscritto il 12 maggio 2021, con ripartizione dei residui in sede di risultato attività 2022.

f) Clausola di salvaguardia economica

Per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del CCNI triennale sottoscritto il 12 maggio 2021, in attuazione dell'art. 54 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018, sono rese disponibili risorse pari a **€ 11.852,52**, con ripartizione degli eventuali residui in sede di risultato attività 2022.

g) Verifica e valutazione dei risultati per l'attività svolta

La somma destinata alla retribuzione di risultato per l'attività svolta nell'anno 2021 è pari a **€ 624.258,82** e viene erogata in base ai criteri di cui all'art. 3 del predetto CCNI sottoscritto il 12 maggio 2021, come modificato, che tengono conto del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei differenti livelli di merito, in collegamento con il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.

Art. 3

(Destinazione delle somme residue e delle ulteriori risorse)

1. Le risorse eventualmente residue alla liquidazione degli emolumenti previsti dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere c), e d) del presente accordo sono utilizzate per remunerare l'attività svolta nell'anno 2021, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente.

2. Eventuali risorse che dovessero rendersi ulteriormente disponibili, sono destinate ad incrementare le risorse destinate a remunerare la retribuzione di risultato, come previsto dall'art. 2, comma 3, del CCNI triennale sottoscritto il 12 maggio 2021.

FONDO DIRIGENTI 2022

| TABELLA A - Risorse | | Tabella B - Destinazione | |
|---|---------------------|--|--------------|
| | | 2.235.026,12 | |
| FONDO CERTIFICATO DALL'U.C.B. (art. 1, co. 189, L. 266/2005, come modificato dall'art. 67 del D.L. 112/2008 convertito con la legge n. 133/2008 - € 1.199.454,31 x - 10%) | 1.079.508,88 | Retribuzione di posizione parte fissa e variabile | 1.480.554,80 |
| RIA personale cessato (fino al 2010) | 111.951,07 | | |
| RIA personale cessato 2011 | 60.564,17 | Incarichi ad interim - attività anno 2021 (art. 5 CCNI triennale sottoscritto il 12/5/2021) | 83.366,67 |
| Applicazione art. 58, 5° comma CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 | 86.000,00 | | |
| Applicazione art. 7, 1° comma CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2004-2005 | 82.000,00 | Premialità per attività 2021 (art. 4 CCNI triennale sottoscritto il 12/5/2021) | 11.504,65 |
| Onere per assunzione dirigente informatico | 33.198,00 | | |
| Applicazione art. 22 co. 1 e art. 7 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 (incremento a regime) | 88.622,17 | Incentivo alla mobilità - nel limite del 3,5% della quota destinata al risultato (art. 8 CCNI triennale sottoscritto il 12/5/2021) - attività 2022 | 23.488,66 |
| Art. 44 co. 6 legge 18 giugno 2009, n. 69 | 247.177,12 | | |
| RIA personale cessato anni precedenti | 57.752,71 | Clausola di salvaguardia -onere massimo a carico del fondo (art. 7 CCNI triennale sottoscritto il 12/5/2021) - attività 2022 | 11.852,52 |
| DECURTAZIONE PERMANENTE(ex art. 9, co. 2-bis ultimo periodo, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 e s.m.i.) | -13.050,00 | | |
| Applicazione art. 11 CCNL 2016-2018 | 53.302,00 | | |
| Onere per assunzione ex art. 168/2016 | 174.000,00 | Retribuzione di risultato residua attività 2021 | 624.258,82 |
| Assunzioni straordinarie di n. 3 dirigenti di cui all'art. 22 del decreto legge n. 162/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 8/2020 (rif. nota MEF - RGS Prot. 268773 del 19.10.2021) | 174.000,00 | | |
| TOT. FONDO DISPONIBILE | 2.235.026,12 | RESIDUO FONDO | 0,00 |
| IMPORTI AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI | | | |